



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

**N. 31 Reg. Del.
del 12-04-2021**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021 E DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO

L'anno **duemilaventuno**, addì **dodici**, del mese di **aprile**, alle ore **21:30**, si é riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17/03/2020 n.18 e delle disposizioni adottate con atto organizzativo del Sindaco del 25.03.2020 (prot. 4360) la seduta si svolge con modalità telematica in videoconferenza.

Sono presenti in remoto i Signori:

| Cognome e Nome | Carica | Presenti/Assenti |
|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Pini Michele | SINDACO | Presente |
| Montagna Silvia | VICE SINDACO | Presente |
| Mezzadra Mauro | ASSESSORE | Presente |
| Cei Pierangela | ASSESSORE | Presente |
| Drisaldi Luca | ASSESSORE | Presente |
| Totale | | Presenti 5 Assenti 0 |

Partecipa all'adunanza in remoto il Segretario Comunale DOTT.SSA Salvatrice Bellomo, il quale provvede alla redazione del verbale.

Il Signor Michele Pini nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

DELIBERA G.C. N. 31 DEL 12-04-2021

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2021 E DIFFERIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO

Dato atto che la seduta odierna si è svolta con modalità telematica in videoconferenza, con regolare verifica della presenza garantendo a tutti i partecipanti la possibilità di visionare gli atti, intervenire nella discussione ed effettuare la relativa votazione

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147...";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

"a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;"

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con specifico riferimento:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabili per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Dato atto che, ai fini della classificazione del Comune di cui all'art. 1 comma 826 e comma 827 della Legge n. 160/2019, la popolazione residente in questo Comune, riferita al 31 dicembre 2019

(penultimo anno precedente a quello in corso), è di n. 6.741 abitanti, per cui Cava Manara applica le tariffe standard previste per gli enti fino a 10.000 abitanti;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2021 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nei prospetti di cui agli **Allegati A), B) e C)**, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto inoltre che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla **deliberazione in premessa**, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53 comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1 comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 106 comma 3-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31/01/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...";
- la Circolare 2/DF del Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i Comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Richiamati gli articoli 15 comma 6, 48 comma 7 e 56 comma 5 del vigente regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.03.2021 che prevede la possibilità, in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, di deliberare il rinvio del termine ordinario di versamento al fine di consentire l'adozione degli eventuali provvedimenti propedeutici al bilancio;

Valutata l'opportunità, considerata l'entrata in vigore del nuovo canone e l'applicazione delle nuove tariffe, di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze:

- esposizione pubblicitaria permanente 30/06/2021
- occupazione suolo permanente 30/06/2021
- occupazioni mercatali 30/06/2021

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e favorevole resa palesemente

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare, per l'anno 2021, i prospetti delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori di cui agli Allegati A), B) e C), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prorogare, ai sensi degli articoli 15 comma 6, 48 comma 7 e 56 comma 5 del vigente regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.03.2021, il termine ordinario di versamento alle seguenti scadenze:
 - esposizione pubblicitaria permanente 30/06/2021
 - occupazione suolo permanente 30/06/2021
 - occupazioni mercatali 30/06/2021

Successivamente, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, con separata votazione unanime e favorevole resa palesemente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.lgs 18.8.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(F.to Michele Pini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA Salvatrice Bellomo)
Firmato digitalmente